



Bruxelles, 11.3.2014  
C(2014) 1447 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del 11.3.2014**

**che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  
mediante la modifica del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione per quanto  
riguarda taluni requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano di un aiuto  
all'ammasso privato**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'obiettivo del presente atto delegato è stabilire requisiti supplementari per quanto concerne la qualità e le caratteristiche del prodotto per le fibre di lino, i formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e il latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino. Questi prodotti potranno beneficiare degli aiuti all'ammasso privato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, contrariamente a quanto era disposto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Il presente atto delegato integra le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 826/2008.

Inoltre, il presente atto delegato allinea alcune disposizioni contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 826/2008 alle nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Le consultazioni, con la partecipazione di esperti di tutti i 28 Stati membri, sono state effettuate nell'ambito del gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC. Sono state organizzate due riunioni specificamente finalizzate allo scambio di pareri specialistici sul presente atto. Le riunioni hanno consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di procedere ad uno scambio approfondito di opinioni su tutti i suoi aspetti. Lo scopo dell'esercizio era chiarire l'approccio della Commissione e sentire le opinioni degli esperti. Il progetto è stato quindi perfezionato tenendo conto delle osservazioni e dei commenti formulati oralmente in sede di riunione e/o inviati successivamente per iscritto alla Commissione. Dopo ogni riunione del gruppo di esperti, le diverse versioni del progetto sono state trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto contiene disposizioni che integrano alcune parti non essenziali del regolamento (UE) n. 1308/2013 necessarie per garantirne il funzionamento corretto ed efficiente e una transizione armoniosa verso le nuove norme, ove necessario.

L'articolo 1 prevede le modifiche da apportare a diversi articoli del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione in seguito all'ammissibilità dei tre prodotti di cui sopra agli aiuti all'ammasso privato o in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'allegato I contiene i requisiti supplementari per quanto concerne la qualità e le caratteristiche del prodotto per le fibre di lino, i formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), il latte scremato in polvere e il burro.

L'allegato II contiene condizioni di ammissibilità nuove e semplificate per il burro (in seguito alle modifiche delle condizioni di ammissibilità di questo prodotto introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013) e per il latte scremato in polvere.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2014

**che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la modifica del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione per quanto riguarda taluni requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano di un aiuto all'ammasso privato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione<sup>1</sup> reca norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli. I prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato erano elencati negli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio<sup>2</sup>.
- (2) Dal 1° gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1308/2013. La parte II, titolo I, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene disposizioni relative agli aiuti all'ammasso privato.
- (3) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato. Rispetto ai prodotti di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende tre prodotti in più, ossia le fibre di lino, i formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e il latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino.
- (4) A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono essere concessi aiuti all'ammasso privato se i prodotti in questione soddisfano le condizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo I, sezione 3 di detto regolamento e le disposizioni supplementari per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche del prodotto che devono essere adottate dalla Commissione.
- (5) Le condizioni di ammissibilità per il burro di cui all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state modificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

- (6) Le disposizioni riguardanti la qualità e le caratteristiche del prodotto e i criteri di ammissibilità esistono già nel regolamento (CE) n. 826/2008 per i prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato a norma degli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (7) È opportuno adottare i requisiti di qualità e i criteri di ammissibilità relativamente alle quantità per le fibre di lino, il latte scremato in polvere e i formaggi DOP o IGP, adattare quelli per il burro e integrarli nel regolamento (CE) n. 826/2008.
- (8) L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha definito i criteri di cui occorre tener conto nella decisione della Commissione di concedere un aiuto all'ammasso privato. Tali criteri comprendono i prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, le soglie di riferimento e i costi di produzione dei rispettivi prodotti e la necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.
- (9) A norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 826/2008 la decisione di concedere un aiuto all'ammasso privato di zucchero bianco e, rispettivamente, di carni bovine può essere presa in base ai prezzi medi rilevati nell'Unione. Tali articoli sono basati sul regolamento (CE) n. 1234/2007, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013. È dunque opportuno sopprimere gli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 826/2008.
- (10) Il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale dovrebbe essere uguale al quantitativo contrattuale. Tuttavia, ai fini degli articoli 15, 18 e 34 del regolamento (CE) n. 826/2008, per taluni prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato è consentito un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo immagazzinato. Date le caratteristiche dei prodotti, dovrebbe essere fissata una tolleranza anche per il latte scremato in polvere in grandi sacchi e per le fibre lunghe di lino.
- (11) Per quanto riguarda le caratteristiche di qualità da stabilire per le fibre di lino, le fibre lunghe di lino sono considerate prodotti di alta qualità, che dovrebbero essere ammissibili all'aiuto all'ammasso privato.
- (12) Poiché non è più necessario che il burro sia prodotto in un'impresa riconosciuta, le disposizioni per la certificazione della conformità ai requisiti specifici relativi all'origine in caso di magazzinaggio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione del burro, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 826/2008, non sono più applicabili. Dovrebbero essere stabilite nuove norme semplificate per quanto riguarda la prova che il burro immagazzinato soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9 e all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le stesse norme dovrebbero applicarsi anche al latte scremato in polvere.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 826/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. Il burro e il latte scremato in polvere soddisfano i requisiti supplementari stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.";

- 2) gli articoli 3 e 5 sono soppressi;
- 3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato di burro, di latte scremato in polvere e di formaggi si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso, se non altrimenti specificato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione dell'importo anticipato dell'aiuto.";
- 4) all'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99%, o rispettivamente il 90% per i prodotti a base di carne, il 98% per l'olio di oliva, il 95% per i formaggi, il 97% per il latte in polvere in grandi sacchi ("big bags") e il 97% per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.";
- 5) all'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99%, o rispettivamente il 90% per i prodotti a base di carne, il 98% per l'olio di oliva, il 95% per i formaggi, il 97% per il latte in polvere in grandi sacchi ("big bags") e il 97% per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.";
- 6) all'articolo 34, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per il latte in polvere in grandi sacchi ("big bags"), l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97% del quantitativo contrattuale.

Per le fibre lunghe di lino, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97% del quantitativo contrattuale.";
- 7) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 8) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.3.2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*José Manuel BARROSO*